

proposta di legge n. 135

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 5 dicembre 2006

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11 CONCERNENTE:
“NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA”

Signori Consiglieri,

a seguito di impugnativa ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri della lettera a) del comma 1 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4; della lettera e), comma 2, dell'articolo 6; della lettera f), comma 1, dell'articolo 7 e del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13 maggio 2004, n. 11 recante "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura", la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 213 del 17 maggio 2006, depositata in data 1° giugno 2006.

Con la sentenza predetta, la Corte ha fondamentalmente dichiarato l'inammissibilità o non fondatezza delle questioni sollevate (inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4; non fondatezza delle questioni di legittimità della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della lettera e) del comma 2 dell'articolo 6, nonché della lettera f) del comma 1 dell'articolo 7), ad eccezione della questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 9, concernente la determinazione dell'ammontare del canone demaniale da corrispondere per la concessione dei beni del demanio marittimo, di cui è stata dichiarata l'illegittimità.

Inoltre, essendo la stessa legge regionale stata elaborata in una fase in cui a livello nazionale le norme disciplinanti il settore della pesca marittima professionale venivano profondamente rivisitate, a seguito di emanazione dei decreti attuativi della delega contenuta nella legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), conferita al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agro-alimentare, dell'alimentazione e delle foreste, con la presente proposta si provvede ad apportare le opportune modifiche al testo di legge in vigore.

L'articolo 1 è costituito da un solo comma, con cui si prevede la modifica della lettera b), comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 11/2004.

Detta modifica consente di ricomprendere nella definizione di pesca professionale non soltanto quella esercitata dalle imprese di pesca iscritte al relativo registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, ma anche quella esercitata da quanti operanti a titolo professionale nel settore della pesca marittima ed identificabili tramite l'iscrizione al registro dei pescatori marittimi, anch'esso istituito presso le Capitanerie di porto.

La definizione si allinea ai contenuti del d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153 concernente "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima", emanato in attuazione della delega al Governo, prevista dalla legge 38/2003, ad adottare, tra l'altro, uno o più decreti legislativi

per completare il processo di modernizzazione del settore della pesca.

In particolare, l'articolo 2 (Registro dei pescatori marittimi) del detto decreto 153/2004 prevede quale obbligatoria l'iscrizione al registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto per quanti intendano esercitare la pesca marittima professionale; l'articolo 3 (Registro delle imprese di pesca) distingue la categoria delle imprese di pesca all'interno di quanti esercitano a scopo professionale la pesca marittima, prevedendone l'iscrizione obbligatoria nel relativo registro.

L'articolo 2 della proposta di legge risponde all'esigenza di ottemperare al dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 213/2006, esplicitando il rispetto della normativa statale di settore nell'esercizio delle funzioni inerenti sia la quantificazione che la verifica dell'avvenuta riscossione del canone a beneficio dell'erario, funzioni il cui esercizio spetta alla struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima.

Le modifiche proposte all'articolo 3 costituiscono correttivi al testo di legge in vigore, la cui necessità è stata riscontrata in fase di predisposizione della normativa attuativa della medesima l.r. 11/2004, specie per quanto attiene la disciplina dell'ittiturismo.

L'ittiturismo rappresenta, per il settore della pesca professionale, una novità da un punto di vista normativo; a livello definitorio è stato introdotto dall'articolo 3, lettera b), del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226 concernente "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", definendosi lo stesso quale attività "connessa" a quella della pesca; successivamente il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154 ha sostituito il detto articolo 3 del d.lgs. 226/2001, ridefinendo l'ittiturismo.

La definizione di ittiturismo utilizzata nella l.r. 11/2004 di fatto si è ispirata al testo previgente del d.lgs. 226/2001, in quanto allora in vigore; si ritiene pertanto opportuno allineare la definizione contenuta nella legge regionale a quella vigente a livello statale, a seguito del d.lgs. 154/2004.

Viene ampliato, in linea con la normativa statale di riferimento, il novero delle "strutture" che possono essere utilizzate dall'imprenditore ittico ai fini dell'esercizio dell'attività di ittiturismo, ritenendo eccessivamente limitativo restringere la possibilità di esercizio dell'attività di ittiturismo alla sola abitazione o struttura in proprietà dell'imprenditore, estendendo quindi la possibilità di esercitare l'ittiturismo anche in alloggi o strutture nella "disponibilità" dell'imprenditore, secondo

quanto previsto dal d.lgs. 226/2001, oltre che da normative statali e regionali, in altri settori come ad esempio l'agriturismo.

Viene, infine, sanato il "vuoto normativo" in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo, prevedendo, parallelamente alla disciplina regionale in materia di agriturismo e, comunque, nel rispetto dei principi costituzionali che vogliono l'esercizio delle funzioni amministrative attribuito in base alla pertinenza territoriale, la competenza in materia in capo ai Comuni nel cui territorio le strutture adibite ad ittiturismo ricadono, compresa la relativa funzione di vigilanza e controllo e l'applicazione delle sanzioni amministrative (articoli 5 e 6 della proposta). Viene pertanto previsto che l'atto da adottarsi dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2004 concernente i parametri necessari a definire il rapporto di connessione e complementarietà e le modalità di riconoscimento degli esercenti l'attività di ittiturismo, definisca le modalità ed i termini in materia di autorizzazione all'esercizio di tale attività.

Con la previsione dell'articolo 4 si dispone in merito all'istituzione dell'Osservatorio regionale dell'economia ittica.

A seguito della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 recante "Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale", è stata istituita la sezione speciale per l'economia ittica dell'agenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM), tra i cui compiti vi era anche quello di provvedere alla realizzazione dell'Osservatorio regionale dell'economia ittica (articolo 16, comma 3, lettera a)).

Ad oggi, tuttavia, viene rilevata la mancata attivazione in materia, a danno della pianificazione regionale nel settore economico della pesca, in quanto l'Osservatorio avrebbe dovuto rappresentare l'elemento base, di indagine conoscitiva e cognitiva del settore, al fine dell'elaborazione di strategie di sviluppo programmate e sostanziate da una base di dati significativa.

Si ritiene pertanto opportuno ricondurre tale funzione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima prevedendo, comunque, l'apporto funzionale della sezione speciale per l'economia ittica dell'ASSAM.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2004)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), dopo la parola "esercitata" sono inserite le seguenti: "da coloro che hanno conseguito l'iscrizione al registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto ovvero".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 11/2004)

1. L'articolo 9 della l.r. 11/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - Canone demaniale.

1. Con riferimento alle concessioni demaniali disciplinate dalla presente legge, al fine della quantificazione, nonché della riscossione dei canoni demaniali, la struttura organizzativa regionale competente per materia provvede ad applicare la normativa statale di riferimento, comunicando ai singoli concessionari l'importo del canone annuo dovuto, per gli adempimenti conseguenti."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 11/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/2004 le parole "pescatori professionisti" sono sostituite dalle seguenti: "imprenditori ittici" e le parole "propri alloggi o strutture" sono sostituite dalle seguenti: "alloggi o strutture propri o in disponibilità".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2004 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinata al rilascio di autorizzazione ad opera del Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture da adibirsi alla detta attività. La Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 2, definisce le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo."

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 11/2004)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis - Osservatorio regionale dell'economia ittica.

1. E' istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca maritti-

ma ed acquacoltura l'Osservatorio regionale dell'economia ittica, che si avvale a tal fine del supporto operativo della sezione speciale per l'economia ittica dell'Agenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM), istituita con l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale).

2. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 11/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La vigilanza ed il controllo sull'attività di ittiturismo sono esercitati dai Comuni, che provvedono, in caso di accertata violazione, a darne informazione alle strutture regionali competenti in materia di pesca marittima e di turismo.”.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 11/2004)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis - Sanzioni.

1. Per le violazioni alle disposizioni in materia di ittiturismo di cui all'articolo 12 sono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 500 ad euro 1.000 per l'uso improprio della denominazione di ittiturismo;
- b) da euro 2.500 ad euro 7.750 per l'attività esercitata senza l'autorizzazione comunale nonché alla chiusura dell'esercizio. In tal caso, l'autorizzazione non può essere rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura;
- c) da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero rispetto ai limiti volumetrici autorizzati;
- d) da euro 250 ad euro 500 nei seguenti casi:
 - 1) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
 - 2) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;
 - 3) violazione di altre disposizioni della Giunta regionale.

2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni, di cui al comma 1, è disciplinato dalle norme della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina genera-

le e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 24/1998)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) è sostituita dalla seguente:

“a) effettuazione di indagini, rilevazioni, studi di settore e quanto necessario ad alimentare il sistema di dati di base a supporto dell'Osservatorio regionale dell'economia ittica, istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura;”.